

cato Chiarle era, prima dell'elezione, segretario del comune di Dogliani. Dal verbale si venne a conoscere che egli diede la sua rinuncia a segretario, ma fu solamente notificata al collegio elettorale nella seconda votazione, cioè quella di confronto, nella quale convocazione prima di procedere alla votazione il signor vice-sindaco di quel comune presentò l'atto di rinuncia all'ufficio di quel collegio, asserendo che quell'atto di rinuncia era stato presentato dal signor avvocato Chiarle al Consiglio del comune di Dogliani, e che nello stesso giorno 21 venne anche accettata la rinuncia dal Consiglio. Questa dichiarazione venne letta ad alta voce dal presidente del Consiglio del collegio agli elettori presenti. L'ufficio prese ad esaminare se questa rinuncia venne data in tempo dal signor avvocato Chiarle per poterlo rendere eleggibile; per conseguenza si è considerato che, secondo lo spirito della legge comunale, da cui tuttora è retto quel Consiglio, la rinuncia del signor avvocato Chiarle a segretario di quel comune per essere stata accettata dal Consiglio doppio di quel comune non bastava, ma che faceva d'uopo anche dell'accettazione da parte dell'intendente della provincia; cosicchè questa rinuncia non sarebbe valida fintantochè l'intendente non l'avesse accettata. In secondo luogo, esaminando la questione giusta lo spirito della legge elettorale, parve al VII ufficio che, se non era noto agli elettori di quel collegio che il signor avvocato Chiarle avesse data la sua demissione quando procedettero alla prima votazione, quel voto doveva considerarsi come nullo, perchè l'avrebbero dato ad una persona che non aveva la qualità di eleggibile, ed essi non conoscevano che questa qualità l'avesse acquistata. L'influenza che poteva esercitare come segretario del comune sugli spiriti degli elettori, i quali non conoscevano questa rinuncia l'avrebbe potuto moralmente esercitare. Siccome poi la seconda votazione non è altro che una dipendenza della prima; siccome nella seconda votazione i voti dei singoli elettori sono vincolati a due soli candidati, ancorchè la maggioranza l'abbia avuta nella seconda votazione l'avvocato Chiarle, tuttavia l'ufficio ha deciso che non si possa considerare come valida questa nomina; e per conseguenza ve ne propone all'unanimità, per mezzo mio, l'annullazione.

**PATERI.** Credette l'ufficio che non sia valida l'elezione dell'avvocato Chiarle, avuto riguardo sia tanto alla lettera che allo spirito della legge.

A mio avviso non reggono le considerazioni dall'ufficio emesse.

Primieramente io credo che, se vogliamo por mente alla parola della legge, valida debba dirsi l'elezione di cui è caso. Prescrive la legge che siano esclusi dall'essere deputati gli impiegati dell'ordine amministrativo; ma colui che diede la sua rinuncia antecedentemente al dì dell'elezione, a questo giorno non era impiegato d'ordine amministrativo; dunque le parole della legge non ostano a che ei fosse eletto. Si disse dall'ufficio essere necessario, a che la rinuncia sia valida, essere, dico, necessario che sia stata dall'intendente accettata.

Mi sia in primo luogo lecito contraddire a questa asserzione. Comunque sia vero, di regola generale, che le deliberazioni comunali debbano, secondo l'antica legge, essere approvate dall'intendente, tuttavia mi si permetta di osservare che a termini dell'articolo 14 del regolamento 1775, legge da cui ancora eravamo retti prima delle recenti disposizioni sui comuni, non era necessaria l'approvazione dell'intendente, ove si trattasse di cose affatto aliene dagli economici interessi del pubblico. Ora la rinuncia di un segretario comunale, a mio avviso, è affatto aliena dall'economico interesse del pubblico, che se anche per un momento si ammettesse essere necessaria

l'approvazione dell'intendente, anche in questo caso io dico che una volta dall'intendente accordata l'approvazione, debbe questa retrotrarsi al giorno della fatta rinuncia; talchè da quel momento non si può più considerare qual fungente costesto ufficio di segretario comunale chi ha dato la sua rinuncia; da tal momento non è più impiegato, ed è in conseguenza eleggibile; tant'è che io credo non possa menomamente dubitarsi, che da quel giorno non goda egli più del suo stipendio, ed in conseguenza non osti più questa qualità alla sua elezione. Se non che si osserva dall'ufficio che non era ancora conosciuta la di lui rinuncia, ed in conseguenza non era per questo motivo il signor Chiarle eleggibile. Primieramente io rispondo che in un piccolo paese qual è Dogliani poteva essere la rinuncia conosciuta, comunque fosse solo fatta il giorno avanti. Ma sia pur così, non fosse conosciuta la rinuncia di cui è questione, la legge non richiede già che sia conosciuta la rinuncia, unicamente richiede che non sia impiegato colui che si elegge; non fosse quindi anche conosciuta cotesta rinuncia, pure tuttavìa a termini della legge era il signor avvocato Chiarle eleggibile.

Ora vengo alla seconda ragione dall'ufficio addotta, onde dimostrare nulla l'elezione di cui si parla, dedotta dallo spirito della legge: si osservò dall'ufficio che colui il quale rinunciò ad un impiego, ove non sia ancora conosciuta la sua rinuncia, possa ancor esercitare un'influenza sugli elettori. Siami però lecito di rispondere in primo luogo che il fatto dimostrò non essersi esercitata influenza di sorta, avvegnachè il numero dei voti nel secondo giorno fu a un dipresso eguale a quello del primo, quando eziandio pari quasi era il numero degli elettori; secondariamente poi non credo la ragione per la quale dalla legge sono esclusi gl'impiegati sia questa, che cioè eglino possano esercitare un'influenza sugli elettori; avvegnachè, se ciò fosse, nulla osterebbe a che, a mo' d'esempio, un impiegato di Sardegna fosse eletto in un collegio di Torino, ove al certo non esercita veruna influenza. Altra è adunque la ragione la quale vuole che siano esclusi gl'impiegati, e questa ragione sta in ciò che puossi temere che non sia indipendente il loro voto, e che troppo ligi siano al potere esecutivo. Questa, a mio avviso, è la vera ragione della legge. O vogliasi adunque avere riguardo alle parole, o vogliasi badare alla ragione della legge, io conchiudo debba dirsi valida l'elezione dell'avvocato Chiarle, siccome in oggi fu già dichiarata valida l'elezione del notaio Scapini, il quale era stato eziandio segretario provvisorio sino al dì antecedente a quello della sua nomina.

**LOSIO.** Faccio osservare che la nomina del segretario di comunità va soggetta all'approvazione del Ministero; che andando soggetta a tale approvazione la nomina, va pur soggetta ad approvazione la demissione, e fintantochè il Ministero non avrà approvata la demissione del segretario comunale, resta desso sempre in funzione; giacchè, se non si richiedesse l'approvazione dell'autorità, ognuno vede quanti disordini ne potrebbero conseguire dall'immediata ed impreveduta cessazione d'ufficio d'un funzionario pubblico.

**PATERI.** È necessaria l'approvazione dell'intendente anzichè del Ministero per la nomina del segretario comunale, perchè cotesta approvazione è espressamente richiesta dal regolamento dianzi accennato, ma non avvi in esso articolo nulla che richieda l'approvazione dell'intendente per la rinuncia; dall'un caso all'altro non puossi quindi trarre argomento.

D'altronde, ove pur fosse necessaria quest'approvazione, ottenuta, dovrebbe, siccome già accennai, l'effetto della medesima retrotrarsi al giorno in cui la rinuncia fu fatta ed accettata dal Consiglio comunale.